

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 9 dicembre 2021

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

2022: abolizione esterometro e fatturazione elettronica operazioni con l'estero - Possibile proroga

ATTENZIONE:

Il Governo pare stia prorogando l'esterometro di ulteriori 6 mesi, per cui gli adempimenti previsti dall'1.1.2022 slitterebbero all'1.7.2022. Visto che in generale le aziende stanno già adattando i loro gestionali per partire col nuovo anno, suggeriamo di partire ugualmente con il 1° gennaio, così se qualche fattura dovesse scappare c'è sempre la possibilità di inviarla compilando l'esterometro.

Ritorniamo comunque sull'argomento, visto che ci siamo accorti che non è vero che l'esterometro è stato abolito, ma è stato solo sostituito da tante fatture elettroniche, tra l'altro con più dati e con tempi di trasmissione ridotti rispetto alle precedenti comunicazioni trimestrali.

Attenzione alle codifiche, che sono le stesse di quelle previste per la fattura elettronica, e alle tempistiche.

Ricordiamo che il cliente/fornitore estero continuerà a ricevere/inviare la fattura in formato cartaceo (ad esempio pdf allegato alla mail). Sarà l'impresa italiana, invece, obbligata a trasmettere al Sistema di Interscambio (Sdi) il file della fattura elettronica (formato XML), sia in caso di operazioni attive (intracomunitarie o extra-UE) sia in caso di acquisti dall'estero.

In occasione dei primi invii delle fatture estere è utile:

- aggiornare le tabelle IVA dei propri software, eliminando codici IVA obsoleti o inutilizzati;
- trovare il raccordo tra codici IVA e campi del tracciato XML (Natura Operazione, Tipo documento, ecc.);
- aggiornare le anagrafiche clienti e fornitori esteri in base ai dati richiesti dal tracciato XML.

Ciclo attivo (fatture emesse)

La trasmissione dei dati allo Sdi avverrà, per le operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture; il documento da consegnare al cliente estero rimane cartaceo. Permane l'obbligo di inviare la Dichiarazione Intrastat.

Per le fatture emesse nei confronti degli **esportatori abituali** dal 1° gennaio 2022 è richiesta l'indicazione nel campo Natura del codice specifico «N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento»; nel blocco «AltriDatiGestionali» andrà inserito, al campo «2.2.1.16.2. - Riferimento testo», il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive. Al campo «2.2.1.16.1.- TipoDato» si dovrà riportare la dicitura «Intento» mentre al «2.2.1.16.4 – Riferimento data» quella della ricevuta telematica rilasciata dalle Entrate.

Se verso un cliente UE occorre indicare il codice destinatario XXXXXXXX (7 volte la X) + il numero della sua partita IVA.

Se verso un cliente extra UE: codice destinatario XXXXXXXX + codice generico OO 9999999999 (al posto della Partita IVA).

Se verso Livigno o Campione d'Italia: codice destinatario è 0000000.

Ciclo passivo (fatture d'acquisto)

Ricordiamo gli adempimenti relativi alla ricezione di fatture estere. Ci vuole pazienza a ricordare tutte queste nuove norme.

Attenzione: I codici della fattura elettronica cambiano

Per le operazioni non si dovranno più utilizzare i codici **“tipo documento”** riservati all'esterometro, bensì quelli previsti per le fatture elettroniche. Per esempio, per le fatture d'acquisto estere non dovranno essere più utilizzati i codici Td10, acquisto intracomunitario di beni, e Td11, acquisto intracomunitario di servizi. Al loro posto, andranno indicati i codici previsti per le fatture elettroniche, rispettivamente, **Td18 e Td17**.

Analogamente, gli acquisti di beni esistenti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti (e non stabiliti), per i quali l'Iva deve essere assolta dal cessionario residente/stabilito in Italia tramite *reverse charge*, andranno comunicati col codice **Td19**, anziché con Td10 o Td01.

Facciamo qualche esempio ipotizzando che si adotti la nuova normativa fin dall'1.1.2022.

Fatture passive UE di beni ricevute in gennaio 2022: c'è tempo fino al 15 febbraio per annotarle sui Registri Iva, ma è **obbligatorio** liquidare l'Iva come mese di gennaio. Per la trasmissione allo SDI c'è tempo fino al 15.2.

Fatture passive UE di servizi generici ricevute in gennaio 2022: c'è tempo fino al 15 febbraio per annotarle sui Registri Iva, ma è obbligatorio liquidare l'Iva come mese di gennaio. Per la trasmissione allo SDI c'è tempo fino al 15.2. Nella sezione "Dati generali" va indicata la data di ricezione, o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero.

Fatture passive ExtraUE di beni ricevute in gennaio 2022: ricordiamo che per gli acquisti extraUE risultanti da bolletta doganale non c'è obbligo di emettere la fattura elettronica via Sdi, essendo l'operazione già a conoscenza del Fisco tramite la bolla doganale, ma c'è solo la facoltà. Molti utilizzano questa facoltà per semplificazione contabile interna.

Fatture passive ExtraUE di servizi generici ricevute in gennaio 2022: l'autofattura andrebbe emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, idem per l'annotazione sui Registri Iva; Nella sezione "Dati generali" va indicata la data di effettuazione dell'operazione. La registrazione può essere effettuata entro il 15 del mese successivo ma con riferimento al mese precedente. Per comodità e per semplificare la vita ai contabili, di solito si datano le autofatture emesse con l'ultimo giorno del mese.

Casi particolari e soluzioni

1. CASO Si riceve a gennaio 2022 fattura per un acquisto intracomunitario di beni. Il fornitore ha emesso fattura di acconto a dicembre 2021, ricevuta in dicembre.

La fattura di acconto deve essere riepilogata nell'esterometro del quarto trimestre 2021 col codice Td10. In alternativa, si può inviare il documento con l'integrazione (codice Td18) tramite Sdi. La fattura a saldo va comunicata entro il 15 febbraio utilizzando il codice Td18.

2. CASO Si riceve a febbraio 2022 una fattura relativa a un servizio di pubblicità reso da un soggetto extra-UE.

Si assolve l'Iva in Italia mediante emissione di autofattura e doppia annotazione nei registri vendite e acquisti al massimo entro il 15 marzo, ma con riferimento a febbraio. L'invio dei dati avviene via Sdi utilizzando il codice Td17 entro la medesima data.

3. CASO Operazioni extraterritoriali ai fini Iva

Anche le operazioni extraterritoriali e quelle per le quali non è richiesta l'emissione della fattura dovrebbero essere comunicate via Sdi. Si attendono chiarimenti ufficiali.

Tra queste vi sono anche le prestazioni di servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, effettuate da un soggetto non stabilito (Ue o extra-Ue) verso un soggetto passivo italiano. È il caso, per esempio, di un servizio relativo a un immobile ubicato in un altro Stato o delle spese per alberghi e ristoranti all'estero. Tali operazioni verranno comunicate con il codice Td17, come avviene per i servizi prestati da soggetti non residenti, ma territorialmente rilevanti in Italia e qui assoggettati a Iva. E anche l'acquisto da un fornitore non residente di un bene che si trova all'estero e che non è destinato a entrare in Italia (magari perché rivenduto sempre all'estero): anche tale acquisto dovrebbe essere comunicato, al pari della successiva cessione.

Cessioni intracomunitarie

Ricordiamo che, per aversi la non imponibilità delle vendite in altri Stati UE, occorre:

- essere in possesso della P. Iva comunitaria del cliente;
- avere controllato, e **stampato prima della fornitura**, la regolare iscrizione al Vies del cliente comunitario.

Avere questi dati è **essenziale** per beneficiare della non imponibilità Iva art. 41 DL 331/93.

Attenzione alle cessioni intracomunitarie triangolari, recentemente riviste sulla base delle direttive UE, dove diventa determinante per la non imponibilità chi cura il trasporto dei beni.

Detrazione Iva acquisti a cavallo dell'anno: attenzione alla data di ricezione fattura

Come è noto, la detrazione dell'Iva sulle fatture d'acquisto ricevute deve essere esercitata a partire dal momento nel quale sono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità dell'Iva per il fornitore (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva su tale acquisto.

Per ragioni di equità è stato disposto inoltre che, nel caso di ricezione entro il 15 di un mese di una fattura datata mese precedente, è possibile detrarre tale Iva nel mese precedente (visto che il fornitore la versa anche lui nel mese precedente).

Eccezione: chissà perché tutto questo non può essere fatto per le fatture di dicembre 2021 (o del quarto trimestre 2021) che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2022.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Casistica	Trattamento	Anno detrazione
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2021	possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2021	2021
fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021) e registrate nel mese di gennaio 2022	devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 o successive	2022
fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e non registrate a dicembre 2021	Potrebbero rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021 da presentare entro il 30 aprile 2022 (meglio evitarlo)	2021
fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022	possono essere detratte nel 2021 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2021	2021

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, essa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e **la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del file fattura**. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente. Il Sdl comunicherà al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente. E' pertanto consigliabile contattare i fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2021 vengano inviate al Sistema di Interscambio almeno entro il 29 dicembre 2021, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione

Saldo IMU: scadenza 16.12.2021

Il 16 dicembre scade il saldo IMU relativo al 2021. Le novità sono poche per cui rinviamo a quanto scritto nella Circolare dello scorso anno. Di seguito alcune informazioni per chi vuole cimentarsi a fare i conteggi da solo.

La base imponibile IMU si calcola assumendo come valore dell'immobile la **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, rivalutata del 5%, e applicando alla rendita rivalutata i seguenti **moltiplicatori**:

CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORE

Gruppo A (escluso A/10), categorie C/2, C/6 E C/7
 Gruppo B categorie C/3, C/4 e C/5
 Categorie A/10 e D/5
 Gruppo D (escluso D/5)
 Categoria C/1

160
 140
 80
 65
 55

La base imponibile è ridotta al 50% per:

- gli immobili di interesse **storico artistico**;
 - i fabbricati dichiarati **inagibili** o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - immobili (esclusi quelli "di lusso" A/1, A/8 e A/9) concessi in **comodato** ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il proprietario possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Per gli immobili locati a **canone concordato**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al **75%**.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1° gennaio 2021.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

In presenza di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. In questo caso, nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche con riferimento all'applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Ricordiamo che, in caso di decesso di un coniuge, all'altro spetta il **diritto di abitazione** sulla casa coniugale, per cui e' quest'ultimo a dover pagare il 100% dell'IMU (salvo esenzione per abitazione principale) anche se la proprietà e' di altri (ad es. dei figli).

Sono esenti IMU le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso, e le relative pertinenze.

Ricordiamo che si considera abitazione principale l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente.

Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in **immobili diversi situati nello stesso Comune**, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per **un solo immobile**.

Se la residenza dei coniugi e' in due Comuni diversi si rischia di perdere l'esenzione su entrambi gli immobili. Segnaliamo al riguardo che attualmente e' in corso di approvazione una legge che, dal 2022, nel caso di residenze dei coniugi in due Comuni diversi, lascia ferma l'esenzione IMU su un solo immobile, scelto dai coniugi.

Caso particolare: i proprietari di immobili con **sfratto esecutivo** sospeso che possono avere l'esenzione IMU.

Infatti con il DL 25.5.21 n. 73 è riconosciuta una esenzione IMU per il 2021:

- alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo,
- che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021,
- l'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in loro favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

ACCONTI IVA - Scadenza 27.12.2021

Entro il 27 dicembre 2021 i contribuenti Iva sia mensili che trimestrali sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2021. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

6013	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
analitico	liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Casi di esclusione

Ci sono diversi casi di esclusione dal versamento degli acconti. I principali sono:

- soggetti con debito Iva di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:
 - soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2021;
 - soggetti cessati prima del 30 novembre 2021 (mensili) o del 30 settembre 2021 (trimestrali);
 - soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- soggetti per i quali, col metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2021 risulta un'eccedenza a credito;
- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei minimi di cui all'articolo 27 c. 1 e 2 DL 98/2011;
- soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito;
- i produttori agricoli esonerati (art. 34 c. 6 DPR 633/1972) ed i soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991.

Credito d'imposta investimenti 2021

Nel 2021 le imprese dovranno puntualmente dettagliare gli investimenti che possono beneficiare del Bonus.

Ricordiamo che generalmente il **bonus investimenti di cui alla L. 178/2020** e' pari al:

- 10% se si tratta di un investimento ordinario (computer, mobili, attrezzature, ecc.);
- 50% se si tratta di beni 4.0 di cui all'All. A alla L. 232/2016 interconnessi al sistema aziendale.

Per gli investimenti ordinari il credito d'imposta e' utilizzabile in un'unica quota tramite F24 telematico.

Per quelli 4.0 in 3 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020, il momento di fruizione del credito d'imposta scatta dall'anno di entrata in funzione dei beni materiali strumentali nuovi e per i beni 4.0 dall'anno di avvenuta interconnessione.

Siccome le leggi emanate in questo periodo di Covid elargiscono vari bonus ma poi successivamente in fase di controllo si tende a restringerli, **per i beni strumentali 4.0 interconnessi** si consiglia:

- intanto di controllare che in calce alla fattura d'acquisto sia riportato il riferimento alla Legge agevolativa;
- di far redigere comunque una perizia asseverata da un tecnico abilitato anche quando, per i beni strumentali fino ad € 300.000, sarebbe consentita una semplice autocertificazione;
- di dare data certa alla perizia, ad es. facendosela spedire tramite PEC o autospedendola a se stessi;
- di stampare periodicamente e conservare i tabulati di dialogo tra il sistema informativo ed il macchinario allo scopo di dimostrare che non solo l'interconnessione esiste ma anche che e' stata utilizzata.
- di inviare la comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, vedi successivo commento).

ATTENZIONE:

Pubblicati i modelli di comunicazione al Mise: scadenza 31.12.2021 e 30.11.2022

Il Mise ha in questi giorni stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d'imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.

La comunicazione al Mise è un adempimento disposto in relazione alle seguenti misure agevolative:

- credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, di cui ai commi 189 e 190 dell'articolo 1, L. 160/2019 e di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 dell'articolo 1 L. 178/2020;
- credito d'imposta R&S&I&D, di cui ai commi 200, 201, 202 e 203 dell'art. 1 L. 160/2019 e succ.mod.;
- credito d'imposta Formazione 4.0, di cui ai commi 46-56 dell'articolo 1, L. 205/2017 e succ.mod.

Restano pertanto esclusi dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli **allegati A e B** annessi alla L. 232/2016.

Tranquillizziamoci perché l'inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell'agevolazione. E' già qualcosa. Infatti i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.

Il termine per l'invio

E' differenziato in base alla disciplina applicabile:

- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il **31.12.2021**;
- investimenti 1.1-31.12.2021 ricadenti sotto la L. 178/2020: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti; pertanto entro il **30.11.2022**. Se invece l'investimento fosse stato effettuato nel periodo 16.11.2020-31.12.2020 la scadenza sarebbe stata quella del 30.11.2021.

Ritenuta ridotta 20% agenti

Di regola, nei rapporti di agenzia, la Ritenuta d'acconto Irpef e' pari al **23% del 50%** della base imponibile.

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (tra i quali anche subagenti, collaboratori familiari, procuratori d'affari) la stessa base imponibile si riduce dal 50% al **20%** delle provvigioni corrisposte. L'agente deve comunicare alla mandante entro il 31.12 dell'anno precedente, ovvero entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni, via raccomandata o Pec, tale circostanza per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di ritenuta. Tale comunicazione ha valore anche per gli anni successivi, salvo revoca.

Per i nuovi contratti di agenzia il termine della comunicazione e' di 15 giorni dalla stipula del contratto.

Bonus edilizi: 50%, 65%, 90%, 110%

La normativa e' confusa e in perenne mutamento, soprattutto per quanto riguarda i bonus 50% - ristrutturazioni - e 90% - bonus facciate - allorché si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Attualmente il Governo sta esaminando una proroga dei vari bonus, per cui saremo più precisi dopo l'approvazione delle modifiche.

Il Reverse charge "interno"

E' quello che riguarda acquisti di particolari beni o servizi da un fornitore italiano, il quale emette fattura senza Iva con l'obbligo, da parte del cliente, di integrarla con l'Iva.

Ricordiamo che le principali operazioni interessate sono quelle relative a:

- prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici;
- vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
- cessioni non al dettaglio di dispositivi elettronici;
- cessioni di microprocessori per computer e server;
- cessioni di rottami, cascami e simili;
- cessioni di bancali in legno recuperati.

In questi casi è obbligo dell'acquirente procedere con l'integrazione Iva della fattura ricevuta; dal primo gennaio 2022 l'operazione dovrà effettuarsi in modalità elettronica con invio al sdi, utilizzando il **codice TD16**, specifico per l'integrazione di fattura con *reverse charge interno*, indicando lo specifico codice natura che individua la tipologia di operazione effettuata.

Il lavoro autonomo occasionale: novità in arrivo

Una delle novità che probabilmente saranno introdotte dal 2022 riguarda il lavoro autonomo occasionale, cioè quella attività lavorativa, disciplinata dall'articolo 2222 del Codice civile, che si realizza quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Si tratta quindi di una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell'occasionalità e per questo non richiede l'apertura di una posizione IVA.

Con la legge in corso di approvazione e' previsto che l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro** da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Pertanto, prima dell'inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all'Ispettorato del lavoro i dati relativi alla prestazione.

Omaggi di fine anno

Non ci sono sostanziali novità.

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

E' possibile per le cessioni gratuite a titolo di omaggi di beni prodotti o commerciati dall'impresa emettere autofattura. Le cessioni gratuite di beni e servizi a titolo di omaggi rientrano nelle fattispecie per cui è facoltativa la rivalsa dell'IVA, infatti anziché emettere fattura verso il beneficiario è possibile autofatturare l'operazione.

Pertanto, nel caso di assenza di rivalsa dell'Iva, anziché emettere una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di **"autofattura per omaggi"**. Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita, essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta e nella fattura elettronica che sarà trasmessa al sistema di interscambio deve essere indicato il **codice TD01**.

Nell'ipotesi di autofattura per omaggi, ma anche per quelle di autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione "Dati del cedente/prestatore" sia nella sezione "Dati del cessionario/committente". Si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi l'Iva, va annotata solo nel registro IVA vendite. Vediamo in sintesi le ipotesi più frequenti.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

Questa è l'ipotesi più frequente. I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza se superiori a 50 euro, con un limite di deducibilità pari all'1,5% dei ricavi fino a 10 ml/euro, 0,6% da 10 a 50 ml/euro, 0,4% oltre.

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che **non è ammessa la detrazione dell'Iva** relativa alle spese di rappresentanza, **tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro**.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce *"spese per prestazioni di lavoro dipendente"* e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'Iva per tali beni è **indetraibile** e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono **reddito di lavoro dipendente** per questi ultimi **se di importo superiore a 258,23 euro** nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Cosa può accertare il Fisco, trascorso il prossimo 31/12 ?

Per finire parliamo di cose più gradevoli.

L'anno scorso sono scaduti i termini per accertare l'anno 2015 ai fini Ires, Irap, Iva e Irpef, che sono 4 anni dall'anno di presentazione della Dichiarazione. A partire dall'anno 2016 il Fisco godrà di un anno in più (5 anni dall'anno di presentazione della dichiarazione) pertanto **l'anno 2016 scadrà il 31.12.2022**, e così via di anno in anno.

In caso di dichiarazione integrativa i termini di decadenza per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo limitatamente agli elementi oggetto della rettifica.

Tutti questi termini sono ridotti di un anno, a titolo di premio, per coloro i quali risultano correttamente congrui e coerenti con gli Studi di settore, ovvero per coloro che come votazione ISA hanno conseguito almeno un 8.

* * * * *

Rimaniamo comunque a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it



Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti e **TANTI AUGURI di BUON NATALE e DI**